

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo, SPATARO, MONNI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1964

Norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni vengono sottoposte all'esame del Parlamento proposte di legge tendenti a modificare lo stato giuridico di alcune categorie di dipendenti dello Stato.

E la ragione va realisticamente individuata nella legge delega che, elaborata sia pure col nobile ed utile intendimento di assicurare, in generale, una nuova e più moderna disciplina al rapporto di impiego pubblico e di regolamentare in modo duraturo e non certo provvisorio i diritti e i doveri, le carriere, il trattamento economico, eccetera, dei dipendenti dello Stato, in sede di applicazione è venuta rivelandosi insufficiente, difettosa e, per talune categorie di personale dispensatrice di gravi ingiustizie.

Nel primario interesse della medesima Pubblica amministrazione, è stato necessario, perciò, a volte con iniziative parlamentari, altre volte con iniziative governative, provvedere ad integrare o sostituire le disposizioni delegate con altri strumenti giuridici dotati del potere di correggere anomalie o di eliminare evidenti, quanto deleterie ingiustizie.

Non per motivi diversi perviene all'esame del Parlamento questo disegno di legge, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale di Ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Il provvedimento, infatti, mira ad aggiornare un ruolo, che in questi ultimi anni è venuto a differenziarsi radicalmente dai ruoli simili e di altre Amministrazioni.

Ai funzionari di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno, il progresso civile ed economico e l'evoluzione storica e politica dello Stato, hanno attribuito compiti qualitativamente impegnativi per l'espletamento dei quali è necessaria una idonea preparazione a livello universitario.

Nelle Prefetture, ove detti funzionari operano nella veste di collaboratori e consulenti del Prefetto, la loro attività è multiforme e si irradia in tutti i settori dell'Amministrazione locale e delle attività economiche in cui gli Enti autarchici, istituzionali e lo Stato sono comunque interessati.

Essi esplicano funzioni complesse e delicate che non si inaridiscono in calcoli contabili od in fredde elaborazioni di cifre, ma si concretizzano in prestazioni tecnico-professionali di primaria importanza come: l'esame dei bilanci di previsione degli Enti locali, istituzionali e di tutti gli altri Enti sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Prefetto, comprese le aziende municipalizzate e provincializzate; l'esame dei regolamenti organici e delle relative tabelle di trattamento economico del personale di detti Enti; l'esame di tutti i provvedimenti delle

Amministrazioni locali ed istituzionali che comportino oneri a carico del proprio bilancio; la vigilanza ed il controllo sui tesoriери comunali, provinciali e delle istituzioni assistenziali; la vigilanza a mezzo ispezioni, disposte dal Prefetto, sulle gestioni finanziarie degli enti stessi; l'esame dei provvedimenti di Finanza locale in relazione alle economie locali: l'esame dei conti consuntivi; la partecipazione ad organi collegiali (Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, Consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, Consigli di amministrazione, Commissioni, eccetera); la partecipazione, quali docenti delle discipline tecnico-finanziarie, ai corsi di preparazione, di aggiornamento e perfezionamento del personale della carriera di ragioneria, della carriera direttiva amministrativa e dei segretari comunali e provinciali; l'amministrazione straordinaria di Enti soggetti alla tutela prefettizia; l'amministrazione dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato; la organizzazione tecnico-scientifica degli uffici centrali e periferici di ragioneria; verifiche alle contabilità speciali delle Prefetture per l'accertamento della gestione dei fondi affidati al Prefetto, come funzionario delegato; lo studio di molteplici problemi di natura economico-finanziaria relativi alla vita dei Comuni e delle Province, eccetera.

Ma il disagio della categoria dei funzionari di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno, onorevoli colleghi, non è causato solo dal mancato riconoscimento, dopo tanti anni, dei meriti professionali e culturali.

La modifica allo stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali, che ha trasformato la carriera di questi in direttiva, per effetto della legge 8 giugno 1962, n. 604, e l'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali a quello dei propri segretari ai sensi dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 387, hanno ridotto il personale di ragioneria del Ministero dell'Interno, ed in special modo i dirigenti degli Uffici di Ragioneria delle Prefetture, in uno stato di mortificante inferiorità.

Tali Uffici, per l'insufficienza dei posti di organico, sono ancora retti da funzionari di grado non elevato — di solito da Vice Direttore di ragioneria o da Direttore di ragioneria di 2^a classe ed in alcuni casi anche da ragionieri.

Le segreterie delle Amministrazioni provinciali, quelle del Comune capoluogo e di altri sono affidate, invece, a funzionari di grado corrispondente fino a quello di Prefetto di 2^a classe e gli Uffici dipendenti sono retti da funzionari di grado non inferiore a quello di Direttore di divisione.

In tali condizioni è facile dedurre come sia possibile considerare agevole la posizione del Direttore di ragioneria della Prefettura, che in 99 casi su cento è di grado inferiore, non diciamo, al segretario comunale, ma al collega dell'ufficio del Comune capoluogo ed anche di altri.

Non diversa è la situazione venutasi a creare nei confronti dei segretari e dei dipendenti delle istituzioni di assistenza e beneficenza. I segretari hanno ottenuto l'allineamento del trattamento economico e giuridico a quello dei segretari comunali ed i dipendenti, per analogia, a quelli dei propri segretari.

Non è superfluo accennare ad un altro grave disagio morale nel quale si dibatte il personale di ragioneria allorchè è chiamato ad assolvere compiti ispettivi congiuntamente agli ispettori generali del Tesoro. Nella totalità assoluta dei casi il funzionario di ragioneria designato dal Ministero dell'Interno — stante la deficienza dei posti in organico — è di grado notevolmente inferiore a quello del funzionario del Ministero del Tesoro.

Quale prestigio derivi ai funzionari di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno è facile immaginare. Ma il problema del riordinamento degli organici non si pone solo per i motivi accennati.

In quest'ultimo ventennio, i servizi d'istituto affidati ai funzionari di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno sono andati aumentando e per l'ampliamento degli organici delle Forze di polizia o per il decentramento di molti servizi (soprattutto in materia di controllo — vedi Uffici regionali

per il riscontro amministrativo — di finanza locale e di pareggio economico dei bilanci comunali), nonché per il riordinamento del servizio antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il servizio anticipazione rette ospedaliere e per la gestione dei fondi del soccorso invernale.

Ne consegue che il disagio morale e materiale causato da tale stato di cose ha generato tra il personale di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno vivo malcontento e senso di sfiducia, indubbiamente dannosi al buon andamento dei servizi.

Per tali ragioni è stato predisposto il presente disegno di legge concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il provvedimento consta di 8 articoli e di un allegato dal quale risulta il nuovo organico fissato in relazione alle cennate esigenze dei servizi.

Ciascuna norma disciplina l'attuazione del provvedimento come segue:

a) con l'articolo 1 l'attuale ruolo organico della carriera speciale di Ragioneria viene soppresso e sostituito dalla tabella annessa al presente disegno di legge, avuto riguardo, come si è detto, agli aumentati e complessi servizi d'istituto;

b) l'articolo 2 prevede la possibilità di reinserire, come del resto è stato già fatto dall'Amministrazione finanziaria, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo della carriera direttiva, di cui al disegno di legge in questione, gli impiegati che per effetto dell'articolo 198 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, si trovano nel ruolo di gruppo B, con qualifica *ad personam*;

c) con l'articolo 3 è altresì disciplinato l'inquadramento, a domanda degli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, facendo salvi in entrambi i casi i diritti e le aspettative del personale attualmente facente parte dei ruoli ordinari;

d) l'articolo 4 disciplina l'inquadramento del personale di ragioneria dei ruoli aggiunti nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo ordinario della carriera speciale di ragioneria, assicurando così a tale personale, sulla falsa riga di quanto già fatto da altre Amministrazioni una definitiva sistemazione.

Comunque la norma in esame fa salvi i diritti e le aspettative del personale facente parte dell'attuale ruolo organico ordinario;

e) con l'articolo 5 si è voluto estendere al benemerito personale di ragioneria del Ministero dell'interno quanto già è stato concesso a quello di altre amministrazioni circa la permanenza nella qualifica e ciò sino al 1968, poichè riparerebbe, per una sola volta, alla ingiustizia del lungo permanere in una sola qualifica e particolarmente per i ragionieri, Vice direttore di ragioneria e per i direttori di ragioneria di seconda classe;

f) l'articolo 7 precisa l'onere derivante al bilancio dello Stato dall'attuazione del riordinamento dei relativi ruoli organici.

Il nuovo organico, fissato nell'entità numerica che risulta dall'annessa tabella, mira a garantire, tra l'altro, una più razionale organizzazione dei servizi ed un migliore funzionamento degli stessi, offrendo, peraltro, al personale una più adeguata ed umana progressione di carriera.

I posti previsti sono:

n. 30 posti di ispettore generale di ragioneria (coefficiente 670) per consentire un necessario potenziamento dei servizi ispettivi degli uffici di Ispettorato centrali con almeno 12 elementi e per organizzare, nella sede dei 18 capoluoghi di regione, i servizi ispettivi regionali.

Dei gruppi ispettori, i primi sono destinati a collaborare con gli ispettori generali del tesoro alle ispezioni generali presso le Prefetture ed i secondi, con il servizio ispettivo centrale, cureranno di assicurare la regolare gestione dei fondi in bilancio, il normale funzionamento dei servizi di ragioneria e la correttezza dei medesimi, impedendo l'accumularsi di lavoro arretrato e favorendo la definizione di adempimenti di un certo rilievo;

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 115 posti di direttore capo di ragioneria (coefficiente 500) di cui 79 occorrenti per i dirigenti degli Uffici di ragioneria di maggiore importanza delle Prefetture della Provincia; 17 per le esigenze dei servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale; 18 per i funzionari incaricati per il riscontro amministrativo ed 11 per i servizi dei Vigili del fuoco, scuola, centro, studi ed ispettori di zona;

n. 215 posti di direttori di ragioneria (coefficiente 402) di cui 125 per la direzione delle Sezioni di ragioneria delle Prefetture, 55 per le esigenze dell'Amministrazione centrale, 15 per gli Uffici del funzionario incaricato del riscontro amministrativo e 20 per le sedi provinciali dei Vigili del fuoco;

n. 325 posti di Vice direttore di ragioneria (coefficiente 325);

n. 658 posti di ragioniere, ragioniere aggiunto e vice ragioniere;

n. 1343 totale dei posti.

Dalla esposizione di cui innanzi non può parlarsi di un vero e proprio ampliamento di organico, ma piuttosto di un ridimensionamento resosi necessario, soprattutto, per ridurre in giusti limiti una base esageratamente enorme ed ampliare un vertice ridotto ad un punto, sì da consentire a tutto il restante personale di accedere alle qualifiche superiori senza soffrire inutili e dannose umiliazioni.

Onorevoli colleghi, l'assetto che deriverà ai servizi affidati al personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno è la garanzia della saggezza del provvedimento che viene sottoposto al vostro esame.

La categoria di questi silenziosi e disciplinati dipendenti dello Stato attende ora fiduciosamente che l'iter parlamentare di questo disegno di legge si concluda con una serena e giusta valutazione di un problema morale ed umano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, di cui al quadro 78 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituita dalla tabella unita alla presente legge.

Art. 2.

Gli impiegati con qualifica *ad personam*, previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel corrispondente ruolo ordinario della carriera speciale di Ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Gli impiegati di cui al precedente comma non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

Art. 3.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nel ruolo organico transitorio aggiunto della carriera speciale di ragioneria, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1946, e successive modificazioni, possono essere col-

locati, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario della carriera speciale di ragioneria di cui al precedente articolo 1, e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta e conservando, a tutti gli effetti, la anzianità di qualifica e di carriera.

Il ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui all'articolo 1 della presente legge viene aumentato, per ciascuna qualifica, di tanti posti quanti saranno gli impiegati inquadrati nel ruolo stesso in applicazione del presente articolo e del precedente articolo 2.

Art. 4.

Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, inquadrati ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono essere collocati, a loro domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè, con giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, ne siano ritenuti meritevoli per operosità, diligenza e condotta lodevole.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati di cui al primo comma prendono posto nelle rispettive qualifiche del ruolo organico dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge — intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 — conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera.

Le norme di cui ai precedenti comma si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nel ruolo aggiunto corrispondente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria della Amministrazione civile dell'Interno suc-

cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il collocamento di tali impiegati nel ruolo organico avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà — comunque — essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nel ruolo organico degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Art. 5.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1968, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1968, dai termini previsti dalla legge medesima.

Alla prima applicazione della presente legge dovrà farsi luogo, per l'effettuazione degli scrutini e per l'emanazione del bando di concorso, per la promozione alla qualifica di Vice Direttore di Ragioneria, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Gli effetti giuridici derivanti dalle norme che precedono avranno la stessa decorrenza stabilita con legge 19 luglio 1962, n. 989.

Art. 7.

L'onere di 300 milioni di lire occorrente per l'applicazione dei provvedimenti della presente legge sarà posto a carico dei capi-

tolì dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1965.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DI RAGIONERIA
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO**

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
<i>Carriera direttiva:</i>		
670	Ispettore generale	30
500	Direttore di Ragioneria di 1 ^a classe	115
402	Direttore di Ragioneria di 2 ^a classe	215
325	Vice Direttore di Ragioneria	325
Totale a)		685
<i>Carriera di concetto:</i>		
271	Ragioniere	658
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice Ragioniere	
Totale b)		658
Totale (a + b)		1.343